<h1>Acque d&#65533;Italia, la depurazione &#65533;ancora un problema</h1> <h2>Ma ridurre la relativa tariffa non &#65533;la soluzione</h2> <h3>Un intervento di Marco Manunta</h3> Nel dicembre scorso la Commissione dell&#65533;Ue ha chiesto per l&#65533;Italia una sanzione di 62,7 milioni di euro per il mancato rispetto dell&#65533;obbligo che le &#65533;Acque reflue urbane siano trattate in modo adeguato al fine di prevenire gravi rischi per la salute umana e l&#65533;ambiente&#65533;. Rispetto ai 109 &#65533;agglomerati urbani, gi&#65533;oggetto di violazione accertata nel 2012 da una sentenza della Corte di Giustizia, ora il numero &#65533;sceso ad 80, che comprendono oltre&#65533;6 milioni di abitanti. Alla sanzione forfettaria di 62,7 milioni di euro va aggiunta una multa di circa 347 mila euro per ogni giorno di ritardo con cui l&#65533;Italia provveder&#65533;ad adeguarsi. Ma l&#65533;Italia ha tempo solo fino alla prossima pronuncia dei giudici europei. Le regioni interessate sono&#65533;Abruzzo&#65533;(1 localit&#65533;,&#65533;Calabria&#65533;(13),&#65533;Campania&#65533;(7),&#65533;Friuli Venezia Giulia&#65533;(2),&#65533;Liguria&#65533;(3),&#65533;Puglia&#65533;(3) e&#65533;Sicilia&#65533;(51). La&#65533;direttiva europea&#65533;(n.271 del 1991) prevede che gli Stati membri, a fini di tutela della salute e dell&#65533;ecosistema, sono tenuti ad assicurarsi gli agglomerati urbani e gli altri insediamenti raccolgano e trattino in modo adeguato le acque reflue. E&#65533; vero che la direttiva europea ha come destinatari gli Stati, ma bisogna ricordare che in Italia i servizi pubblici locali, tra cui il Servizio Idrico Integrato, sono materia di competenza delle Regioni. Il tentativo di riportare alcune competenze in sede centrale (Stato), contenuto nella riforma costituzionale, &#65533;stato bocciato con il&#65533; referendum del 4/12/2016, tra l&#65533;altro, in nome della strenua difesa dell&#65533;autonomia regionale e contestando la &#65533;clausola di supremazia&#65533; con cui lo Stato avrebbe potuto sostituirsi all&#65533;ente locale inadempiente (come in questo caso). Lo Stato italiano &#65533; quindi, esposto alle sanzioni anche se l&#65533;inottemperanza &#65533;delle regioni, che peraltro sarebbero tenute direttamente al rispetto della normativa comunitaria. <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New

Roman', serif">E indubbio che al mancato adeguamento di molti centri urbani abbia contribuito l'intervento improvvido della Corte Costituzionale. Con sentenza n.335/2008, infatti, stata dichiarata l'illegittimit dell'art.14 della L.36/94 (Legge Galli) che imponeva l'obbligo per gli utenti di pagare la quota tariffaria relativa alla depurazione anche in mancanza del relativo servizio; peraltro, imponendo contestualmente agli enti preposti di accantonare la quota cos riscossa destinandola alla costruzione dei depuratori. La sentenza, salutata come una vittoria dei consumatori e dei movimenti per l'acqua, ha avuto, in realt un effetto perverso: ha obbligato tutti gli enti locali a restituire gli importi riscossi e a ridurre le tariffe per l'importo pari alla quota depurazione. E stata, di fatto, abolita una tassa di scopo assolutamente indispensabile per dotare di depuratori i centri urbani sprovvisti, mentre si operata una trasformazione in senso puramente consumeristico del servizio idrico: la tariffa stata intesa come puro e semplice prezzo di un qualunque servizio economico privato, con una funzione di corrispettivo monetario strettamente correlato al servizio effettivamente prestato. In pratica stata esclusa ogni finalit sociale o promozionale: nessuna quota da versare in conto capitale per l'effettivo progresso della comunit locale e del suo territorio. Un risultato di cui c ben poco da gioire.</p>